

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni con nucleo familiare costituito da:
 - i. 4 persone – riduzione automatica del 5%;
 - ii. 5 persone – riduzione automatica del 10%;
 - iii. 6 persone – riduzione automatica del 15%;
 - b. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero e che non concedono l'abitazione a terzi a nessun titolo: a richiesta esplicita dell'interessato – riduzione del 20%;
 - c. I nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap, di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con invalidità uguale o superiore al 67%, relativamente all'abitazione dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza, è concessa una riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

